



Bruxelles, 6 maggio 2022
(OR. en)

8838/22
ADD 1

ENT 66
MI 363
COMPET 302
AGRI 176
ENV 404
CHIMIE 42
IND 150
DELECT 78

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	5 maggio 2022
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2022) 2882 final, ANNEXES 1 to 4
Oggetto:	ALLEGATI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni applicabili ai prodotti fertilizzanti dell'UE contenenti composti inibitori e al post-trattamento del digestato

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2022) 2882 final, ANNEXES 1 to 4.

All.: C(2022) 2882 final, ANNEXES 1 to 4



Bruxelles, 5.5.2022
C(2022) 2882 final

ANNEXES 1 to 4

ALLEGATI

del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni applicabili ai prodotti fertilizzanti dell'UE contenenti composti inibitori e al post-trattamento del digestato

ALLEGATO I

L'allegato I, parte II, del regolamento (UE) 2019/1009 è così modificato:

(1) alla sezione "PFC 1(C)", punto 2, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

"- composti inibitori della nitrificazione, della denitrificazione o dell'ureasi di cui all'allegato II, parte II, CMC 1, punto 4,";

(2) la sezione "PFC 7" è così modificata:

(a) è inserito il seguente punto 2 bis:

"2 bis. Un composto inibitore in una miscela fisica deve essere presente in una concentrazione che rientra nell'intervallo di concentrazioni che garantisce il raggiungimento dei tassi di riduzione indicati nelle condizioni di cui al presente allegato, parte II, sezione PFC 5 e, rispettivamente, all'allegato II, parte II, sezione CMC 1, punto 4, a livello della miscela fisica.";

(b) al punto 3 la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Il fabbricante della miscela fisica deve valutarne la conformità alle prescrizioni di cui ai punti 1, 2 e 2 bis della presente PFC, garantirne il rispetto delle prescrizioni di etichettatura di cui all'allegato III e assumersi la responsabilità della conformità della miscela fisica alle prescrizioni del presente regolamento a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del medesimo. A tal fine deve:".

ALLEGATO II

L'allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2019/1009 è così modificato:

(1) la sezione "CMC 1" è così modificata:

(a) il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2. Tutte le sostanze incorporate nel prodotto fertilizzante dell'UE, in quanto tali o in quanto componenti di una miscela, ad eccezione dei polimeri, devono essere state registrate a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 (*), in un fascicolo contenente:

- (a) le informazioni di cui agli allegati VI, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006, e
- (b) una relazione sulla sicurezza chimica a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1907/2006, che contempra l'impiego della sostanza come prodotto fertilizzante,

a meno che tale sostanza non rientri espressamente in una delle esenzioni dall'obbligo di registrazione di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1907/2006 o all'allegato V, punto 6, 7, 8, 9 o 10 (solo per la magnesita), del medesimo.";

(b) il punto 4 è sostituito dal seguente:

"4. "Qualora la sostanza o una delle sostanze nella miscela sia destinata a migliorare le modalità di rilascio dei nutrienti del prodotto fertilizzante dell'UE ritardando o bloccando l'attività di gruppi specifici di microrganismi o enzimi, tale sostanza deve essere un composto inibitore della nitrificazione, della denitrificazione o dell'ureasi e si applicano le norme di seguito indicate.

a) Il composto inibitore della nitrificazione inibisce l'ossidazione biologica dell'azoto ammoniacale ($\text{NH}_3\text{-N}$) contenuto nel prodotto fertilizzante dell'UE in azoto nitroso (NO_2^-), rallentando in tal modo la formazione di azoto nitrico (NO_3^-).

Il tasso di ossidazione dell'azoto ammoniacale ($\text{NH}_3\text{-N}$) è misurato in base:

- i) alla scomparsa dell'azoto ammoniacale ($\text{NH}_3\text{-N}$); o
- ii) alla produzione complessiva di azoto nitroso (NO_2^-) e di azoto nitrico (NO_3^-) rispetto al tempo.

In confronto a un campione di controllo in cui non è stato aggiunto il composto inibitore della nitrificazione, un campione di terreno contenente il composto inibitore della nitrificazione deve evidenziare una riduzione del 20 % del tasso di ossidazione dell'azoto ammoniacale ($\text{NH}_3\text{-N}$) sulla base di un'analisi effettuata 14 giorni dopo l'applicazione con un livello di confidenza del 95 %.

Il composto inibitore della nitrificazione deve essere presente nel prodotto fertilizzante dell'UE in una concentrazione che rientra nell'intervallo di concentrazioni che garantisce il raggiungimento di tale riduzione.

Almeno il 50 % del tenore totale di azoto (N) del prodotto fertilizzante dell'UE deve essere costituito da azoto (N) sotto forma ammoniacale (NH_4^+) e ureica ($\text{CH}_4\text{N}_2\text{O}$).

b) Il composto inibitore della denitrificazione inibisce la formazione del protossido di azoto (N_2O) contenuto nel prodotto fertilizzante dell'UE rallentando o bloccando la conversione di nitrato (NO_3^-) in diazoto (N_2) senza influenzare il processo di nitrificazione come indicato nella categoria PFC 5(A).

In confronto a un campione di controllo in cui non è stato aggiunto il composto inibitore della denitrificazione, una prova *in vitro* contenente il composto inibitore della denitrificazione deve evidenziare una riduzione del 20 % del tasso di rilascio di protossido di azoto (N₂O) sulla base di un'analisi effettuata 14 giorni dopo l'applicazione con un livello di confidenza del 95 %.

Il composto inibitore della denitrificazione deve essere presente nel prodotto fertilizzante dell'UE in una concentrazione che rientra nell'intervallo di concentrazioni che garantisce il raggiungimento di tale riduzione.

c) Il composto inibitore dell'ureasi inibisce l'azione idrolitica sull'urea (CH₄N₂O) contenuta nel prodotto fertilizzante dell'UE dell'enzima dell'ureasi, destinato principalmente a ridurre la volatilizzazione dell'ammoniaca.

In confronto a un campione di controllo in cui non è stato aggiunto il composto inibitore dell'ureasi, una prova *in vitro* contenente il composto inibitore dell'ureasi deve evidenziare una riduzione del 20 % del tasso di idrolisi dell'urea (CH₄N₂O) sulla base di un'analisi effettuata 14 giorni dopo l'applicazione con un livello di confidenza del 95 %.

Il composto inibitore dell'ureasi deve essere presente nel prodotto fertilizzante dell'UE in una concentrazione che rientra nell'intervallo di concentrazioni che garantisce il raggiungimento di tale riduzione.

Almeno il 50 % del tenore totale di azoto (N) del prodotto fertilizzante dell'UE deve essere costituito da azoto (N) sotto forma ureica (CH₄N₂O).";

(2) alla sezione "CMC 3", punto 1, lettera d), il punto i) è sostituito dal seguente:

"i) gli additivi siano conformi alla prescrizione di cui alla CMC 1, punto 2, e";

(3) la sezione "CMC 4" è così modificata:

(a) al punto 1, lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente:

"i) gli additivi siano conformi alla prescrizione di cui alla CMC 1, punto 2, e";

(b) sono inseriti i seguenti punti 3 bis, 3 ter, 3 quater e 3 quinquies:

"3 bis. Un prodotto fertilizzante dell'UE può contenere una frazione solida o liquida ottenuta mediante la separazione meccanica di un digestato conforme ai punti da 1 a 3.

3 ter. Un prodotto fertilizzante dell'UE può contenere un digestato conforme ai punti da 1 a 3, o una frazione conforme al punto 3 bis, da cui l'ammonio solubile e/o il fosfato sono stati rimossi interamente o in parte per recuperare azoto e/o fosforo, senza l'intenzione di modificare altrimenti il digestato o la frazione.

3 quater. Un prodotto fertilizzante dell'UE può contenere un digestato conforme ai punti da 1 a 3 o al punto 3 ter, nonché una frazione conforme al punto 3 bis, che sono stati sottoposti unicamente a un trattamento fisico per la rimozione dell'acqua senza l'intenzione di modificare altrimenti il digestato o la frazione.

3 quinquies. Gli additivi necessari nel post-trattamento di un digestato o di una frazione conformemente ai punti 3 bis, 3 ter e 3 quater possono essere utilizzati purché:

(a) gli additivi siano conformi alla prescrizione di cui alla CMC 1, punto 2, e

(b) la concentrazione degli additivi necessari in ciascuno dei processi non superi il 5 % del peso del digestato o della frazione utilizzati in entrata nel rispettivo processo.";

(c) al punto 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Il digestato o una frazione di cui ai punti 3 bis, 3 ter e 3 quater deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri di stabilità:";

(4) la sezione "CMC 5" è così modificata:

(a) al punto 1, lettera d), il punto i) è sostituito dal seguente:

"i) gli additivi siano conformi alla prescrizione di cui alla CMC 1, punto 2, e";

(b) sono inseriti i seguenti punti 3 bis, 3 ter, 3 quater e 3 quinquies:

"3 bis. Un prodotto fertilizzante dell'UE può contenere una frazione solida o liquida ottenuta mediante la separazione meccanica di un digestato conforme ai punti da 1 a 3.

3 ter. Un prodotto fertilizzante dell'UE può contenere un digestato conforme ai punti da 1 a 3, o una frazione conforme al punto 3 bis, da cui l'ammonio solubile e/o il fosfato sono stati rimossi interamente o in parte per recuperare azoto e/o fosforo, senza l'intenzione di modificare altrimenti il digestato o la frazione.

3 quater. Un prodotto fertilizzante dell'UE può contenere un digestato conforme ai punti da 1 a 3 o al punto 3 ter, nonché una frazione conforme al punto 3 bis, che sono stati sottoposti unicamente a un trattamento fisico per la rimozione dell'acqua senza l'intenzione di modificare altrimenti il digestato o la frazione.

3 quinquies. Gli additivi necessari nel post-trattamento di un digestato o di una frazione conformemente ai punti 3 bis, 3 ter e 3 quater possono essere utilizzati purché:

(a) gli additivi siano conformi alla prescrizione di cui alla CMC 1, punto 2, e

(b) la concentrazione degli additivi necessari in ciascuno dei processi non superi il 5 % del peso del digestato o della frazione utilizzati in entrata nel rispettivo processo.";

(c) il punto 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il digestato o la frazione di cui ai punti 3 bis, 3 ter e 3 quater non deve contenere più di 6 mg/kg di materia secca di IPA₁₆(**).";

(d) al punto 5, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Il digestato o la frazione di cui ai punti 3 bis, 3 ter e 3 quater contiene:";

(e) al punto 6, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Il digestato o la frazione di cui ai punti 3 bis, 3 ter e 3 quater deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri di stabilità:";

(5) alla sezione "CMC 6", il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2. Tutte le sostanze incorporate nel prodotto fertilizzante dell'UE, in quanto tali o in quanto componenti di una miscela, devono essere conformi alla prescrizione di cui alla CMC 1, punto 2.";

(6) alla sezione "CMC 11", il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2. I sottoprodotti devono essere conformi alla prescrizione di cui alla CMC 1, punto 2.";

(7) alla sezione "CMC 12", il punto 13 è sostituito dal seguente:

"13. I precipitati di sali di fosfato o i loro derivati devono essere conformi alla prescrizione di cui alla CMC 1, punto 2.";

(8) alla sezione "CMC 13", il punto 8 è sostituito dal seguente:

"8. I materiali di ossidazione termica o i loro derivati devono essere conformi alla prescrizione di cui alla CMC 1, punto 2.";

(9) la sezione "CMC 14" è così modificata:

(a) al punto 3, la lettera c) è soppressa;

(b) il punto 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il materiale di pirolisi e gassificazione deve essere conforme alla prescrizione di cui alla CMC 1, punto 2.";

(10) alla sezione "CMC 15", il punto 10 è sostituito dal seguente:

"10. Il materiale di elevata purezza deve essere conforme alla prescrizione di cui alla CMC 1, punto 2.".

(*) Nel caso di una sostanza recuperata nell'Unione europea, questa condizione è soddisfatta se la sostanza è identica, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006, a una sostanza registrata in un fascicolo contenente le informazioni ivi indicate, e se le informazioni sono messe a disposizione del fabbricante del prodotto fertilizzante ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006.

(**) Somma di naftalene, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo[a]antracene, crisene, benzo[b]fluorantene, benzo[k]fluorantene, benzo[a]pirene, indeno[1,2,3-cd]pirene, dibenzo[a,h]antracene e benzo[ghi]perilene.

ALLEGATO III

L'allegato III, parte II, del regolamento (UE) 2019/1009 è così modificato:

(1) la sezione "PFC 1" è così modificata:

(a) il punto 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ai concimi contenenti composti inibitori, quali specificati nell'allegato II, parte II, CMC 1, si applicano le norme di seguito indicate:

- (a) l'etichetta riporta la dicitura "inibitore della nitrificazione", "inibitore della denitrificazione" o "inibitore dell'ureasi", a seconda dei casi;
- (b) il tenore di composto inibitore della nitrificazione è espresso in % sulla massa di azoto (N) totale presente come azoto ammoniacale (NH_4^+) e azoto ureico ($\text{CH}_4\text{N}_2\text{O}$);
- (c) il tenore di composto inibitore della denitrificazione è espresso in % sulla massa di nitrato (NO_3^-) presente;
- (d) il tenore di composto inibitore dell'ureasi è espresso in % sulla massa di azoto (N) totale presente come azoto ureico ($\text{CH}_4\text{N}_2\text{O}$)."

(b) al punto 4, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:

"ii) composti inibitori della nitrificazione, della denitrificazione o dell'ureasi di cui all'allegato II, parte II, CMC 1, punto 4,";

(2) la sezione "PFC 5: INIBITORE" è sostituita dalla seguente:

"PFC 5: INIBITORE"

1. Tutti gli ingredienti devono essere dichiarati per peso o volume del prodotto in ordine decrescente di grandezza.
2. Il tenore di composti inibitori deve essere dichiarato come % sulla massa o sul volume.
3. Le istruzioni per l'uso di cui al presente allegato, parte I, punto 1, lettera d), devono contenere informazioni su:
 - (a) i tipi di prodotti fertilizzanti dell'UE con cui l'inibitore può essere miscelato, in particolare:
 - i) per l'inibitore della nitrificazione di cui all'allegato I, parte II, PFC 5(A), un prodotto fertilizzante dell'UE in cui almeno il 50 % del tenore totale di azoto (N) è costituito da azoto (N) sotto forma ammoniacale (NH_4^+) e ureica ($\text{CH}_4\text{N}_2\text{O}$);
 - ii) per l'inibitore dell'ureasi di cui all'allegato I, parte II, PFC 5(C), un prodotto fertilizzante dell'UE in cui almeno il 50 % del tenore totale di azoto (N) è costituito da azoto (N) sotto forma ureica ($\text{CH}_4\text{N}_2\text{O}$);
 - (b) la concentrazione minima e massima raccomandata di composti inibitori in caso di miscelazione con un concime prima del suo impiego:
 - i) per l'inibitore della nitrificazione di cui all'allegato I, parte II, PFC 5(A), espressa in % sulla massa di azoto (N) totale presente come azoto ammoniacale (NH_4^+) e azoto ureico ($\text{CH}_4\text{N}_2\text{O}$);

ii) per l'inibitore della denitrificazione di cui all'allegato I, parte II, PFC 5(B), espressa in % sulla massa di nitrato (NO_3^-) presente;

iii) per l'inibitore dell'ureasi di cui all'allegato I, parte II, PFC 5(C), espressa in % sulla massa di azoto (N) totale presente come azoto ureico ($\text{CH}_4\text{N}_2\text{O}$).";

(3) alla sezione "PFC 7: MISCELA FISICA DI PRODOTTI FERTILIZZANTI" è aggiunto il seguente paragrafo:

"Qualora la miscela fisica di prodotti fertilizzanti contenga uno o più inibitori appartenenti alla PFC 5, le istruzioni per l'uso di cui al presente allegato, parte II, PFC 5, punto 3, non devono essere aggiunte."

Nell'allegato III, parte III, la sezione "PFC 1: CONCIME" è sostituita dalla seguente:

"PFC 1: CONCIME

Ai concimi contenenti composti inibitori della nitrificazione, della denitrificazione o dell'ureasi, quali specificati nell'allegato II, parte II, CMC 1, si applicano le norme di tolleranza di seguito indicate.

Composti inibitori	Tolleranza ammissibile per il tenore dichiarato di composti inibitori
Concentrazione pari o inferiore al 2 %	± 20 % del valore dichiarato
Concentrazione superiore al 2 %	$\pm 0,3$ punti percentuali in termini assoluti".

ALLEGATO IV

L'allegato IV, parte I, del regolamento (UE) 2019/1009 è così modificato:

(1) al punto 1.1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) sostanze o miscele a base di materiale grezzo, come specificato nell'allegato II, parte II, CMC 1, ad eccezione di un composto inibitore della nitrificazione, della denitrificazione o dell'ureasi;"

(2) al punto 3.1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) composto inibitore della nitrificazione, della denitrificazione o dell'ureasi come specificato nell'allegato II, parte II, CMC 1;"